DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1999

che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen

(1999/436/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

deliberando sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (in appresso: protocollo Schengen);

(1) considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma del protocollo di Schengen a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'acquis di Schengen, quale definito nell'allegato al protocollo, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2 del protocollo;

(2) considerando che la presente decisione non pregiudica in alcun modo gli obblighi tuttora vigenti in virtù della convenzione del 1990;

(3) considerando che il mandato conferito al Consiglio dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del protocollo di Schengen, di determinare deliberando all'unanimità, in base alle pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen, prevede, tra gli altri obiettivi, quello di determinare la base giuridica di eventuali future proposte e iniziative volte a modificare o ad estendere l'acquis di Schengen, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 primo comma del protocollo Schengen, che saranno soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati, comprese quelle che definiscono la forma dell'atto da adottare e la procedura per l'adozione dello stesso;

(4) considerando che talune disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 prescrivono agli Stati membri di introdurre sanzioni ai fini della loro effettiva applicazione, senza tuttavia richiedere alcuna armonizzazione di dette sanzioni; considerando pertanto che la base giuridica da determinare per tali disposizioni dovrebbe essere quella determinata per le norme la cui violazione deve essere oggetto di sanzioni, fatte salve le basi giuridiche di eventuali future misure volte all'armonizzazione delle sanzioni;

(5) considerando che la determinazione di una base giuridica in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati per ciascuna delle disposizioni o delle decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen non pregiudica l'esercizio delle responsabilità spettanti agli Stati membri ai sensi dell'articolo 64 del TCE e dell'articolo 33 del TUE per quanto concerne il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna;

(6) considerando che la determinazione di una base giuridica in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati per ciascuna delle disposizioni o delle decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen o il fatto di determinare che non è necessaria alcuna base giuridica per tali disposizioni o decisioni, lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare controlli sulle merci soggette a divieti o restrizioni stabiliti dagli Stati membri e compatibili con il diritto comunitario;

(7) considerando che la determinazione di una base giuridica in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea per le disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 concernenti in particolare le condizioni di entrata nel territorio degli Stati contraenti o il rilascio di visti lascia impregiudicate le norme attuali in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio;

(8) considerando che i diritti e gli obblighi della Danimarca sono disciplinati dall'articolo 3 del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e dagli articoli da 1 a 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca;

(9) considerando che nell'ambito dell'integrazione di Schengen nell'Unione europea occorre tener conto dei rapporti esistenti tra il protocollo sulla posizione della Danimarca, il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda in relazione a determinati aspetti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea ed il protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, sulla cui base sono previste diverse forme di accettazione e di partecipazione all'acquis di Schengen ed al suo ulteriore sviluppo;

(10) considerando che il protocollo Schengen stesso prevede l'associazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo, sulla base dell'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996;

(11) considerando che gli atti giuridici emanati in virtù di una proposta o di un'iniziativa finalizzata all'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen devono contenere un riferimento al protocollo Schengen nei considerando, affinché sia assicurata la certezza del diritto e le disposizioni facenti parte del protocollo Schengen possano essere applicate in ogni momento;

(12) considerando che, tenuto conto dell'articolo 134 della Convenzione di Schengen, l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito della Comunità europea lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, le autorità degli stessi ed i documenti di viaggio e di altro tipo da essi rilasciati,

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione determina la base giuridica per ciascuna delle disposizioni e delle decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen, di cui agli allegati da A a D, ad eccezione delle disposizioni e decisioni per le quali il Consiglio — deliberando sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo Schengen — abbia deciso che una base giuridica non è necessaria.

Articolo 2

La base giuridica delle disposizioni della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 (in appresso denominata convenzione di Schengen), nonché del relativo atto finale, è determinata ai sensi dell'allegato A.

Articolo 3

La base giuridica delle disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione di Schengen con la Repubblica italiana (firmato a Parigi il 27 novembre 1990), con il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese (firmati Bonn il 25 giugno 1991), con la Repubblica ellenica (firmato a Madrid il 6 novembre 1992), con la Repubblica d'Austria (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) e il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia (firmati a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), e relativi atti finali e dichiarazioni, è determinata ai sensi dell'allegato B.

Articolo 4

La base giuridica delle decisioni e dichiarazioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen è determinata ai sensi dell'allegato C.

Articolo 5

La base giuridica degli atti adottati ai fini dell'attuazione della convenzione di Schengen dagli organi ai quali il comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali è determinata ai sensi dell'allegato D.

Articolo 6

Per quanto riguarda gli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, il campo di applicazione territoriale delle disposizioni o decisioni che formano l'acquis di Schengen, per le quali il Consiglio, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase del summenzionato protocollo, ha determinato una base giuridica nel titolo IV della terza parte del trattato CE, e il campo di applicazione territoriale di misure fondate su tali disposizioni o decisioni o che modificano le stesse, corrispondono al campo di applicazione stabilito nell'articolo 138 della Convenzione di Schengen del 1990 nonché nelle pertinenti disposizioni degli strumenti di adesione a tale Convenzione.

Articolo 7

La presente decisione lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti di viaggio e d'identità rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 8

Gli atti giuridici emanati in virtù di una proposta o di un'iniziativa finalizzata all'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen devono contenere un riferimento al protocollo Schengen nei considerando.

Articolo 9

La presente decisione ha efficacia immediata ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. BULMAHN

ALLEGATO A

Articolo 2

Acquis di Schengen	Base giuridica UE
1. Accordo del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni	Articolo 2 del protocollo Schengen
2. La convenzione di Schengen, il relativo atto finale e le dichiarazioni comuni	
Articolo 1, fatte salve le definizioni di «domanda di asilo», «richiedente asilo» e «esame di una domanda d'asilo»	Le definizioni si applicano in tutti gli articoli della Convenzione di Schengen se esiste una base giuridica UE in virtù della presente decisione
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 62, punto 1) TCE
Articolo 2, paragrafi 2 e 3	Articolo 62, punto 1) TCE, pur rispettando appieno le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 1 TCE
Articolo 3	Articolo 62, punto 2), lettera a) TCE fermo restando che la forma, le modalità e il livello delle sanzioni richieste a norma di questo articolo sono di competenza degli Stati membri
Articolo 4, paragrafi da 1 a 3 ([1])	Articolo 62, punto 2), lettera a) TCE qualora le disposizioni in questione riguardino controlli delle persone allo scopo di determinare la cittadinanza/entrata e fatti salvi i controlli connessi con la sicurezza nazionale e i controlli fiscali, se del caso
Articolo 5, tranne il paragrafo 1, lettera e)	Articolo 62, punto 2), lettera a) TCE
Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 62, punto 2), lettera a) TCE, fermo restando che le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 1 TCE devono essere rispettate pienamente e fermo restando che dette disposizioni vanno considerate alla luce della dichiarazione adottata dalla conferenza intergovernativa del 1996 in merito a detto articolo (ex articolo 73 L, paragrafo 1) (dichiarazione n. 19)
Articolo 6	Articolo 62, punto 2), lettera a) TCE; si applica quanto indicato in merito all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3
Articolo 7	Articolo 66 TCE: qualora le disposizioni in questione riguardino controlli delle persone allo scopo di determinare la cittadinanza/entrata e fatti salvi eventuali controlli connessi con la sicurezza nazionale e i controlli fiscali nonché qualora tali disposizioni non riguardino forme di cooperazione tra forze di polizia ai sensi delle disposizioni del titolo III della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1990
Articolo 8	Articolo 62, punto 2), lettera a) TCE: si applica quanto indicato in merito all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3
Articolo 9	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE, pur rispettando appieno le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2 TCE
Articolo 10, paragrafi 1 e 3	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
Articolo 11	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
Articolo 12	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
Articolo 13	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
Articolo 14	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE, fermo restando che rimangono impregiudicate le attuali norme applicabili per il riconoscimento dei documenti di viaggio
Articolo 15	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE

Acquis di Schengen	Base giuridica UE
Articolo 16	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
Articolo 17, paragrafi 1, 2, e 3, lettere da a) a f)	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
Articolo 17, paragrafo 3, lettera g)	Articolo 63, punto 3) TCE
Articolo 18	Articolo 62, punto 2) e 63, punto 3) TCE
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 62, punto 3) TCE
Articolo 19, paragrafi 3 e 4	Articolo 62, punto 3) TCE
Articolo 20	Articolo 62, punto 3) TCE
Articolo 21	Articolo 62, punto 3) TCE
Articolo 22	Articolo 62, punto 3) TCE
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 62, punto 3) TCE
Articolo 23, paragrafi 2, 3, 4 e 5	Articoli 62, punto 3) e 63, punto 3) TCE
Articolo 24	Articoli 62, punto 3) e 63, punto 3) TCE
Articolo 25	Articoli 62, punto 3) e 63, punto 3) TCE
Articolo 26	Articolo 63, punto 3) TCE, pur riconoscendo che la forma, le modalità e il livello dell'istituzione delle sanzioni previsti da tale articolo 2 sono di competenza degli Stati membri
Articolo 27, paragrafo 1	Articolo 63, punto 3) TCE, pur riconoscendo che la forma, le modalità e il livello dell'istituzione delle sanzioni previsti da tale articolo sono di competenza degli Stati membri
Articolo 27, paragrafi 2 e 3	Articoli 30, paragrafo 1, 31 e 34 TUE
Articolo 39	Articoli 34 e 30 TUE
Articolo 40	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 41	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 42	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 43	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 44	Articoli 34 e 30, paragrafo 1 TUE
Articolo 45	Articoli 34 e 30, paragrafo 1 TUE
Articolo 46	Articoli 34 e 30, paragrafo 1 TUE
Articolo 47	Articoli 34 e 30, paragrafo 1 TUE
Articolo 48	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 49	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 50	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 51	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 52	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 53	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 54	Articoli 34 e 31 TUE
Articolo 55	Articoli 34 e 31 TUE
Articolo 56	Articoli 34 e 31 TUE
Articolo 57	Articoli 34 e 31 TUE
Articolo 58	Articoli 34 e 31 TUE
Articolo 59	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 61	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 62	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE

Acquis di Schengen	Base giuridica UE
Articolo 63	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 64	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 65	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 66	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 67	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 68	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 69	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 71	Articoli 34, 30 e 31 TUE
Articolo 72	Articoli 34 e 31 TUE
Articolo 73	Articoli 34 e 30, paragrafo 1 e 31 TUE
Articolo 75	Articolo 95 TCE
Articolo 76	Articolo 95 e 152 TCE, nella misura in cui tali disposizioni trattano esclusivamente di misure relative al commercio legale di droghe controllate, aventi per oggetto il funzionamento del mercato interno; e, nel rispetto delle competenze dei singoli Stati membri, articoli 30, paragrafo 1, lettera a) e 34 del TUE, nella misura in cui tali disposizioni trattano di elementi dei regimi di controllo o di applicazione della legge degli Stati membri in materia di droghe lecite o illecite
Articolo 82	Articolo 95 TCE [2]
Articolo 91	Articolo 95 TCE
Articoli 92-119	p.m.
Articolo 126, paragrafi 1 e 2	Articoli 30, paragrafo 1 e 34 TUE
Articolo 126, paragrafo 3	Articoli 30, paragrafo 1 e 34 del TUE nonché articolo 95 TCE; qualora riguardi dati personali scambiati conformemente al disposto degli articoli 16 e 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen o in base alle istruzioni consolari comuni
Articolo 126, paragrafo 4	Articoli 30, paragrafo 1 e 34 TUE
Articolo 127	Articoli 30, paragrafo 1 e 34 TUE nonché articolo 95 TCE; qualora, per quanto riguarda gli Stati membri interessati, la direttiva 95/46/CE non si applichi ancora al trattamento dei dati personali contenuti in archivi manuali
Articolo 128, paragrafi 1 e 3	Articoli 30, paragrafo 1 e 34 TUE
Articolo 128, paragrafo 2	Articoli 30, paragrafo 1 e 34 TUE nonché articolo 95 TCE e articoli 34 e 30, paragrafo 1 TUE
Articolo 129	Articoli 30, paragrafo 1 e 34 TUE
Articolo 130	Articoli 30, paragrafo 1 e 34 TUE
Articolo 136	Articolo 62, punto 2) del TCE (tenendo conto del protocollo, allegato al TCE in virtù del trattato di Amsterdam, sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne)
Atto finale: dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Atto finale: dichiarazione 3	Articoli 30, 31 e 34 TUE

[1] Per quanto attiene ai controlli dei bagagli, l'articolo 4 è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4).

[2] Gli articoli da 77 a 81 e da 83 a 90 della Convenzione di Schengen sono sostituiti dalla direttiva 91/447/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. A norma dell'articolo 296, paragrafo 1, lett. b) TCE, la materia relativa alle armi da guerra è di competenza degli Stati membri.

ALLEGATO B

Articolo 3

Acquis di Schengen	Base giuridica UE
Accordo (firmato a Parigi il 27 novembre 1990) di adesione della Repubblica italiana alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:	
Articolo 2	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 3	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 4	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Parte II, dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Dichiarazione comune sugli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione	Articolo 32 TUE
Accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:	
Articolo 2	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 3	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 4	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Parte II, dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Parte III, dichiarazione 2	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) della Repubblica portoghese alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:	
Articolo 2	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 3	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 4	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 5	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 6	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE

Acquis di Schengen	Base giuridica UE
Parte II, dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo
Parte III, dichiarazione 1	Articolo 62, punto 3) TCE
Accordo di adesione (firmato a Madrid il 6 novembre 1992) della Repubblica ellenica alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi delgi Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:	
Articolo 2	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 3	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 4	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 5	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Parte II, dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Parte III, dichiarazione 2	Articolo 31, lettera a) TUE
Accordo di adesione (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati, rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992 e relativo atto finale:	
Articolo 2	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 3	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 4	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Parte II, dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del Regno di Danimarca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:	
Articolo 2	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 3	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 4	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 1 del protocollo Schengen
Articolo 6	Articolo 2, paragrafo 1 del protocollo Schengen

Acquis di Schengen	Base giuridica UE
Parte II, dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Parte II, dichiarazione 3	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) della Repubblica di Finlandia alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:	
Articolo 2	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 3	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 4	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 5	Articolo 2, paragrafo 1 del protocollo Schengen
Parte II, dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Parte II, dichiarazione 3	Articoli 34 e 31 lettera b) TUE
Accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del Regno di Svezia alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen il 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:	
Articolo 2	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 3	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 4	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 5	Articolo 2, paragrafo 1 del protocollo Schengen
Parte II, dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Parte II, dichiarazione 3	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE

ALLEGATO C

Articolo 4

RIPARTIZIONE DELLE DECISIONI E DICHIARAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Decisioni del Comitato esecutivo

Riferimento	Oggetto	Base giuridica UE
SCH/Com-ex (93) 10 14.12.1993	Conferma delle dichiarazioni dei ministri e dei sottosegretari di Stato del 19 giugno 1992 e del 30 giugno 1993 relative alla messa in applicazione	Articolo 2, paragrafo 2 Protocollo Schengen in combinato disposto con articolo 8 Protocollo Schengen nella misura in cui il tempo trascorso o i fatti avvenuti non abbiano resa superflua una dichiarazione
SCH/Com-ex (93) 14 14.12.1993	Miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti	Articoli 31 (a), 34 TUE
SCH/Com-ex (93) 16 14.12.1993	Regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen	p.m.
SCH/Com-ex (93) 21 14.12.1993	Proroga del visto uniforme	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
SCH/Com-ex (93) 22 rev. 14.12.1993	Riservatezza di determinati documenti	Articolo 207 TCE e articolo 41 TUE
SCH/Com-ex (93) 24 14.12.1993	Procedure comuni relative all'annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
SCH/Com-ex (94) 1 rev. 2 26.4.1994	Misure di adattamento ai fini della soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al traffico ai valichi stradali situati alle frontiere interne	Articolo 62, punto 1) TCE
SCH/Com-ex (94) 2 26.4.1994	Rilascio del visto uniforme in frontiera	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
SCH/Com-ex (94) 15 rev. 21.11.1994	Indtroduzione di una procedura automatizzata per la consultazione delle autorità centrali ex articolo 17, secondo comma della convenzione	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
SCH/Com-ex (94) 16 rev. 21.11.1994	Acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita	Articolo 62, punto 2) TCE
SCH/Com-ex (94) 17 rev. 4 22.12.1994	Introduzione e applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori	Articolo 62, punto 2), lettera a) TCE
SCH/Com-ex (94) 25 22.12.1994	Scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi	Articolo 62, punto 2), lettera b) e articolo 66 TCE
SCH/Com-ex (94) 28 rev. 22.12.1994	Certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75	Articolo 95 TCE
SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 22.12.1994	Messa in applicazione della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990	Articolo 62, punto 1) TCE pur rispettando appieno le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 1 TCE
SCH/Com-ex (95) PV 1 rev. (Punto 8)	Politica comune in materia di visti	Articolo 62 punto 2), lettera b) TCE
SCH/Com-ex (95) 20 rev. 2 20.12.1995	Approvazione del doc. SCH/I (95) 40 rev. 6 relativo alla procedura di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Schengen	Articolo 62, punto 1) TCE

Riferimento	Oggetto	Base giuridica UE
SCH/Com-ex (95) 21 20.12.1995	Scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne	Articolo 66 TCE
SCH/Com-ex (96) 13 rev. 27.6.1996	Rilascio di visti Schengen in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE, nella misura in cui non siano disciplinate questioni attinenti all'articolo 30 della convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (96) 27 19.12.1996	Rilascio di visti in frontiera a marittimi in transito	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2 25.4.1997	Aggiudicazione studio preliminare SIS II	p.m.
SCH/Com-ex (97) 6 rev. 2 24.6.1997	Manuale Schengen sulla cooperazione di polizia nel settore del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica	Articolo 30, paragrafo 1 TUE
SCH/Com-ex (97) 18 7.10.1997	Contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS	p.m.
SCH/Com-ex (97) 24 7.10.1997	Evoluzione del SIS	p.m.
SCH/Com-ex (97) 29 rev. 2 7.10.1997	Messa in applicazione della Convenzione di Schengen in Grecia	Articolo 2, paragrafo 2 Protocollo Schengen
SCH/Com-ex (97) 32 15.12.1997	Armonizzazione della politica in materia di visti	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
SCH/Com-ex (97) 34 rev. 15.12.1997	Azione comune, Modello uniforme per i permessi di soggiorno	Articolo 63, punto 3), lettera a) TCE
SCH/Com-ex (97) 35 15.12.1997	Modifica del Regolamento finanziario C.SIS	p.m.
SCH/Com-ex (97) 39 rev. 15.12.1997	Principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen	Articoli 62, punto 3), 63, punto 3) TCE
SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 21.4.1998	Relazione sulle attività della Task Force	Articolo 62, punto 2), lettera a) TCE
SCH/Com-ex (98) 10 21.4.1998	Cooperazione tra le parti contraenti in materia di allontanamento di stranieri per via aerea	Articoli 62, punto 3), 63, punto 3) TCE
SCH/Com-ex (98) 11 21.4.1998	C.SIS con 15/18 collegamenti	p.m.
SCH/Com-ex (98) 12 21.4.1998	Scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
SCH/Com-ex (98) 17 23.6.1998	Riservatezza di determinati documenti	Articoli 41 TUE, 207 TCE
SCH/Com-ex (98) 18 rev. 23.6.1998	Misure da adottare nei confronti di Stati che pongono problemi in materia di rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dal territorio Schengen RIAMMISSIONE — VISTI	Articolo 62, punto 3) TCE
SCH/Com-ex (98) 19 23.6.1998	Monaco VISTI — FRONTIERE ESTERNE — SIS	Articolo 62, punto 3) TCE
SCH/Com-ex (98) 21 23.6.1998	Apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto VISTI	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE, pur rispettando appieno il disposto dell'articolo 64 TCE
SCH/Com-ex (98) 26 def. 16.9.1998	Istituzione della Commissione permanente della convenzione di Schengen	Articoli 66 TCE, 30, 31 TUE
SCH/Com-ex (98) 29 rev. 23.6.1998	«Clausola pigliatutto» ai fini dell'applicazione dell'intero acquis di Schengen di carattere tecnico	p.m.

Riferimento	Oggetto	Base giuridica UE
SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2 16.9.1998	Trasmissione del Manuale comune a Stati candidati all'adesione all'UE	Articoli 41 TUE, 207 TCE
SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 16.9.1998	Piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale	Articoli 62, 63 TCE, 30 TUE
SCH/Com-ex (98) 43 rev. 16.9.1998	Commissione ad hoc Grecia	Articolo 2 in connessione con l'allegato del protocollo Schengen
SCH/Com-ex (98) 49 rev. 3 16.12.1998	Messa in applicazione della convenzione di Schengen in Grecia	Articolo 2 in connessione con l'allegato del protocollo Schengen
SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 16.12.1998	Cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta	Articolo 30 TUE
SCH/Com-ex (98) 52 16.12.1998	Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia	Articolo 30 TUE
SCH/Com-ex (98) 53 rev. 2 16.12.1998	Armonizzazione della politica in materia di visti — soppressione della lista grigia	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE, pur rispettando appieno il disposto dell'articolo 64, punto 2) TCE
SCH/Com-ex (98) 56 16.12.1998	Manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto	Articolo 62, punto 2), lettera b), ii) TCE
SCH/Com-ex (98) 57 16.12.1998	Introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE, pur rispettando appieno il disposto dell'articolo 64, punto 2) TCE
SCH/Com-ex (98) 59 rev. 16.12.1998	Impiego coordinato di consulenti in materia di documenti	Articolo 62, punto 2), lettera b), 63, punto 3) TCE
SCH/Com-ex (99) 3 28.4.1999	Bilancio Helpdesk 1999	p.m.
SCH/Com-ex (99) 4 28.4.1999	Costi d'installazione C.SIS	p.m.
SCH/Com-ex (99) 5 28.4.1999	Manuale SIRENE	p.m.
SCH/Com-ex (99) 6 28.4.1999	Acquis nel settore telecomunicazioni	Articolo 30 TUE
SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 28.4.1999	Funzionari di collegamento	Articolo 30 TUE
SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 28.4.1999	Compenso di informatori	Articolo 30 TUE
SCH/Com-ex (99) 10 28.4.1999	Traffico illecito di armi	Articolo 95 TCE
SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 28.4.1999	Decisione relativa all'accordo di cooperazione in materia di infrazioni stradali	Articolo 31 TUE
SCH/Com-ex (99) 13 28.4.1999	Ritiro di precedenti versioni del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune e approvazione delle nuove versioni	Articolo 62 TCE
SCH/Com-ex (99) 14 28.4.1999	Manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto	Articolo 62, punto 2, lettera b) TCE
SCH/Com-ex (99) 18 28.4.1999	Miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili	Articolo 30 TUE

Dichiarazioni del Comitato esecutivo

Dichiarazione	Oggetto	Base giuridica UE
SCH/Com-ex (96) dich. 5 18.4.1996	Definizione del concetto di straniero	p.m.
SCH/Com-ex (96) dich. 6 rev. 2 26.6.1996	Dichiarazione relativa all'estradizione	Articolo 31, lettera b) TUE in connessione con l'articolo 34 TUE
SCH/Com-ex (97) dich. 13 rev. 2 21.4.1998	Rapimento di minori	Articoli 31, lettera a), 34 TUE
SCH/Com-ex (99) dich. 2 rev. 28.4.1999	Struttura SIS	p.m.

ALLEGATO D

Articolo 5

DECISIONI DEL GRUPPO CENTRALE

Decisione	Oggetto	Base giuridica UE
SCH/C (98) 117 27.10.1998	Piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale	Articoli 62, 63 TCE, 30 TUE
SCH/C (99) 25 22.3.1999	Principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti	Articolo 30 TUE